



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9806.G.3.1

Roma, 29 luglio 2011

OGGETTO: Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come noto, la recente legge n. 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 24 ha introdotto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità".

Le innovazioni apportate dalla citata norma hanno determinato sostanziali modifiche all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che sono state oggetto di apposita circolare esplicativa, n. 13 del 6.12.2010, del Dipartimento della Funzione Pubblica, di cui è stata data notizia con la ministeriale n. 333-A/9806.G.3.2/8539-2010 del 15 dicembre 2010, al fine di fornire un primo contributo agli uffici che amministrano il personale della Polizia di Stato per la gestione delle richieste dei permessi mensili.

Ciò premesso, si illustrano, nel dettaglio, le rilevanti novità introdotte dalla nuova formulazione dell'art. 33 della legge n. 104/1992.

CRITERI APPLICATIVI

L'art. 24 della legge n. 183/2010 ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei benefici in argomento, che di seguito si espongono.

1. Lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104 del 1992

Il nuovo testo dell'art. 33, comma 3 della legge 104 del 1992, recita: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La normativa novellata definisce compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in argomento, individuando:

1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine entro il secondo grado.

I parenti o affini entro il terzo grado possono fruire dei permessi mensili solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano deceduti o mancanti (in quest'ultimo caso il concetto di "assenza" deve essere inteso come celibato, figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale o abbandono);
- b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti. Per l'individuazione delle patologie invalidanti si fa espresso rinvio a quanto già chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare sopra menzionata.

Ad ogni buon fine si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "*la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite*"; art. 78 c.c.: "*l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge*"). Alla luce di tali norme i gradi di parentela e di affinità, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono così delineati:

- sono parenti di primo grado i genitori ed i figli;
- sono parenti di secondo grado i nonni, i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli);
- sono parenti di terzo grado i bisnonni, gli zii, i nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), i pronipoti in linea retta;
- sono affini di primo grado il suocero/a, la nuora, il genero;
- sono affini di secondo grado i cognati;
- sono affini di terzo grado gli zii acquisiti, i nipoti acquisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Referente unico per l'assistenza al disabile.

La nuova formulazione dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, stabilisce il principio secondo cui la fruizione dei permessi per l'assistenza alla stessa persona disabile grave non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente, con ciò escludendosi, in modo esplicito, la possibilità che più lavoratori possano godere dei permessi per lo stesso familiare disabile.

Si ritiene, in ogni caso, che il divieto di fruire alternativamente dei permessi non è da intendersi come impossibilità assoluta di sostituire momentaneamente la persona che fornisce assistenza, qualora questa, per un documentato impedimento oggettivo, si trovi nell'impossibilità, per un determinato periodo, di prestare assistenza.

Si precisa che la normativa vigente ribadisce, in ogni caso, un'eccezione al principio del c.d. referente unico nell'ipotesi di genitori di figli portatori di grave handicap.

3. Genitori di figli portatori di grave handicap

L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime più flessibile, in quanto anche il nuovo art. 33 riconosce ai genitori, anche adottivi, di figli portatori di grave handicap, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per l'assistenza al medesimo figlio.

Inoltre, in base alla nuova disciplina i permessi mensili possono essere fruiti dai genitori già dal giorno del riconoscimento dello stato di handicap grave del minore, a prescindere dall'età di quest'ultimo.

Tale possibilità risulta essere innovativa rispetto alle precedenti disposizioni, che sancivano il diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile solo dopo il compimento del terzo anno di età del bambino.

Resta invariato il diritto dei genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave di avvalersi, in alternativa ai permessi, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti (art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Presupposti per la concessione dei permessi

Il nuovo testo del comma 3, dell'art. 33 della legge n. 104/1992 ha inciso sui requisiti della convivenza, della continuità e della esclusività dell'assistenza al disabile.

Da ciò deriva una riforma sui presupposti che legittimano, oggi, la concessione dei tre giorni di permesso mensili.

a) Requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

Rispetto al previgente testo, non è più richiesto il requisito della "continuità".

La continuità si concretizzava "nell'effettiva assistenza della persona disabile, per le necessità quotidiane, da parte del lavoratore parente della medesima per la quale è richiesto il permesso predetto" (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 4912 del 27 luglio 2010).

Ne consegue che, diversamente da quanto accadeva prima delle modifiche normative introdotte dall'art. 24 della legge 183 del 2010, il lavoratore, pubblico o privato, può fruire, oggi, del beneficio anche qualora non sia in atto una effettiva continua assistenza (come ad esempio nel caso di oggettiva lontananza dalle abitazioni degli assistiti).

Quanto al profilo della esclusività, si precisa che la nuova normativa ha previsto che il diritto alla fruizione dei permessi non possa essere riconosciuto "a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona".

b) Assenza di ricovero del soggetto disabile grave

Il nuovo testo dell'art. 33 ribadisce che la concessione dei permessi mensili è subordinata alla circostanza che la persona in situazione di grave handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

Il ricovero deve intendersi per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Fanno eccezione le situazioni, già oggetto di orientamenti consolidati forniti dall'I.N.P.S. nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di seguito indicate:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, debitamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore portatore di handicap in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

c) La certificazione di disabilità grave

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto portatore di handicap sia in possesso della certificazione di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 104/1992).

Il verbale con cui viene riconosciuto l'handicap in situazione di gravità è rilasciato da un'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Qualora siano trascorsi 90 giorni dalla data di inoltro dell'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave del soggetto interessato ed il dipendente non sia ancora in possesso della certificazione suddetta, il medesimo - ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 324/1993, convertito in legge n. 423/1993 - può presentare domanda all'ufficio competente alla concessione dei permessi in questione, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile, in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica. Detta certificazione produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In caso di patologie oncologiche trova applicazione quanto disposto dall'art. 6, comma 3 bis, della legge n. 80/2006, a norma del quale l'accertamento dell'handicap grave viene effettuato - entro 15 giorni dalla presentazione della domanda - dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'art. 4 della legge n. 104/1992. Gli esiti della verifica hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Resta fermo che, qualora l'iter procedurale di accertamento non si concluda con il riconoscimento della condizione di handicap grave, i permessi eventualmente fruiti dal dipendente in via provvisoria dovranno essere commutati in assenze ad altro titolo.

Per la concessione dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono persone con sindrome di Down o grandi invalidi di guerra (categorie equiparate a soggetti in situazione di disabilità grave) è prevista una procedura semplificata, che di seguito si illustra.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della legge n. 289/2002, i soggetti affetti da sindrome di Down, possono essere dichiarati in situazione di gravità, oltre che dall'apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Inoltre, i soggetti portatori di tale handicap sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, della legge n. 448/98, "i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'art. 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici".

Pertanto, per la fruizione dei permessi in parola per i grandi invalidi di guerra (cioè titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità) l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o la copia del decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire il verbale di handicap in situazione di gravità rilasciato dalle competenti Commissioni ASL.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Diritto di scelta della sede di servizio

La legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha introdotto novità anche con riferimento al diritto previsto relativamente alla sede di servizio.

In base al nuovo dettato normativo *"Il lavoratore di cui al comma 3 (dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

In relazione a tale previsione, su esplicita sollecitazione delle OO.SS., è stato avviato un tavolo tecnico di approfondimento, all'esito del quale verranno comunicate ulteriori direttive.

FASE APPLICATIVA

1. Oneri del richiedente

Il dipendente che intende avvalersi delle agevolazioni previste dalla vigente norma ha l'obbligo di produrre apposita istanza corredata da idonea documentazione sanitaria, consistente nel verbale (in originale o copia conforme) della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave del soggetto da assistere, ovvero da altra idonea documentazione già sopra specificata (al riguardo, per esigenze di uniformità ed al fine di agevolare la presentazione delle richieste, è stata predisposta l'allegata modulistica).

Si rammenta, a tal proposito, che, come chiarito nella circolare di questo Dipartimento n. 557/RS/C.N./10/0734 del 20 marzo 2009, qualora nel verbale sia stato espresso un giudizio di *"handicap grave"* di natura permanente, ovvero rivedibile con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, sarà sufficiente che il richiedente il beneficio si impegni, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare eventuali rettifiche o revoche del giudizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il richiedente deve, inoltre, fornire una dichiarazione sottoscritta di responsabilità (già predisposta nella citata modulistica allegata) dalla quale risultino le seguenti indicazioni richieste dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010:

- 1) il dipendente presta assistenza al portatore di handicap grave per il quale sono chieste le agevolazioni;
- 2) il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del portatore di handicap grave e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno morale e giuridico a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- 3) il dipendente è consapevole che la fruizione dei permessi comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- 4) il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si evidenzia, inoltre, che nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 (capitolo 7. Oneri del dipendente) viene previsto che, *"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"*.

Nel caso specifico si auspica un'opera di sensibilizzazione nei confronti del personale che fruisce del beneficio in questione, invitandolo a fornire all'ufficio, ove possibile, l'anticipata notizia circa la fruizione dei permessi di legge, nello spirito di correttezza e reciproco rispetto che deve improntare i rapporti tra Amministrazione e dipendenti.

Si ritiene utile adottare tale prassi, poiché, in tal modo, si possa realizzare un migliore temperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza, pur giustificata, comporta ed il diritto degli interessati a fruire del beneficio, senza con ciò



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, costretto a sopperire all'assenza stessa.

2. Doveri dell'amministrazione

L'ufficio che riceve l'istanza deve controllare la correttezza della documentazione presentata, nonché, al fine di verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto della richiesta, monitorare periodicamente i provvedimenti di accoglimento, e l'eventuale scadenza del verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.

Nelle more delle predette verifiche, il personale interessato potrà comunque fruire, sotto la propria responsabilità, dei permessi in questione, consapevole che nel caso in cui non venga ravvisata l'esistenza dei presupposti necessari per il godimento degli stessi, le assenze già fruite dovranno essere commutate in congedo ordinario o in altri istituti previsti dalla vigente normativa.

Sarà cura degli uffici che amministrano il personale procedere ad una tempestiva trattazione delle istanze, così da consentire un'adeguata tutela del disabile.

Si rammenta che, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 13/2010, in fase di prima applicazione si dovranno riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. Qualora la documentazione dovesse risultare incompleta, i permessi non potranno più essere accordati, salvo che l'interessato provveda ad integrare gli atti prodotti in passato.

3. Decadenza del diritto

L'art. 24, comma 1, lett. c), introduce un nuovo comma, il 7 bis, nel testo dell'art. 33 della legge n. 104/1992, che recita: *"Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'I.N.P.S. accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con la novella è stato reso esplicito che, in assenza dei presupposti legali, decade la possibilità di fruire delle agevolazioni.

A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano:

- il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione;
- il decesso della persona in situazione di handicap grave;
- il ricovero a tempo pieno del disabile;
- la circostanza che due lavoratori fruiscono dei permessi per assistere lo stesso soggetto disabile.

PRECISAZIONI SULLE MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI MENSILI

Con la presente circolare si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti su peculiari aspetti concernenti le modalità di fruizione dei permessi in parola, peraltro oggetto di numerosi quesiti pervenuti nel corso del tempo.

1. Pluralità dei permessi

Le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave e, di conseguenza, ove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4 (*presupposti per la concessione dei permessi*), il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Fruizione dei permessi da parte di un lavoratore disabile per un familiare che si trovi nella stessa condizione

Analogamente, le nuove norme non precludono ad un dipendente disabile di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione; pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

3. Frazionabilità ad ore dei permessi

Come noto, la legge n. 104/1992, nel riconoscere tre giorni di permesso retribuito ai portatori di handicap grave, nonché a coloro che li assistono, non indica un monte ore massimo mensile fruibile: da ciò deriva il diritto a tre giorni interi di permesso, a prescindere dall'orario della giornata lavorativa (ciò comporta, ad esempio, che, qualora l'assenza coincida con il giorno nel quale era stato stabilito il rientro pomeridiano, il permesso dovrà considerarsi utile ai fini del completamento dell'orario di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 comma 5 dell'A.N.Q. sottoscritto il 31 luglio 2009).

Eventuali limitazioni, con fissazione di un monte ore mensile, non possono, quindi, che essere rimesse alla disciplina legislativa.

Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 8/2008, ha riconosciuto espressamente l'opportunità di fruire del beneficio frazionandolo ad ore, fissando un contingente massimo di 18 ore, qualora, però, tale opzione sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva ovvero da specifiche normative di settore.

Sul punto, anche la recente circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, del citato Dipartimento, ha richiamato l'attenzione, e la piena applicabilità, sui criteri illustrati nella direttiva sopra menzionata a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.

Ciò posto, si rammenta che il personale della Polizia di Stato può avvalersi del beneficio frazionato ad ore in virtù di una previsione contenuta nella circolare di questo Dipartimento n. 333-A/9806.G.3.2 datata 31 luglio 2001, in cui è stata riconosciuta la possibilità di frazionare in ore i permessi in questione, limitandone la fruizione sino a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

mezza giornata lavorativa. Si precisa, altresì, che i permessi utilizzati in modo frazionato non possono superare il contingente massimo delle diciotto ore mensili.

In attesa di riesaminare la problematica in sede di rinnovo contrattuale, codesti uffici potranno continuare ad applicare il criterio stabilito dalla circolare del 31 luglio 2001.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

Dati anagrafici

Nome:		Cognome:	
Sesso: <input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina			
Data di nascita:		Codice fiscale:	
Luogo di nascita	Nazione:	Provincia:	Comune:
Residenza	Provincia:	Comune:	
Qualifica:			
Data presa in servizio:		Durata:	
Sede di servizio:			
Ufficio di appartenenza:			

Dati sulla legge 104/1992

Permessi usufruiti per: <input type="checkbox"/> Lavoratore disabile che fruisce dei permessi per se stesso Tipo di disabilità: <input type="checkbox"/> non rivedibile <input type="checkbox"/> rivedibile anno di revisione: <input type="checkbox"/> Certificazione provvisoria - certificato medico specialista ASL, rilasciato in data: <input type="checkbox"/> Lavoratore che fruisce dei permessi per assistere persona disabile			
Dati persona assistita			
Nome:		Cognome:	
Sesso: <input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina			
Data di nascita:		Codice fiscale:	
Luogo di nascita	Nazione:	Provincia:	Comune:

Residenza	Provincia:	Comune:
-----------	------------	---------

Tipo di disabilità: non rivedibile rivedibile anno di revisione:

Certificazione provvisoria - certificato medico specialista ASL,
rilasciato in data:

Tipo di parentela:

- Genitore Coniuge Figlio Parente o affine fino al II grado
 Parente o affine fino al III grado
- Motivazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. n. 104/92 e successive modifiche e integrazioni:
 Coniuge della persona disabile con età superiore a 65 anni
 Genitori della persona disabile con età superiore a 65 anni
 Coniuge affetto da patologia invalidante
 Genitori affetti da patologia invalidante
 Coniuge deceduto o mancante
 Genitori deceduti o mancanti

L'assistito è dipendente pubblico:

SI NO

L'assistito è minore di tre anni:

SI NO

La fruizione delle agevolazioni è alternativa con genitore dipendente pubblico dell'Amministrazione:

SI NO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E DI CONSAPEVOLEZZA

A corredo dell'istanza il richiedente, consapevole delle conseguenze civili e penali

DICHIARA CHE

Presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono state chieste le agevolazioni ovvero necessita delle agevolazioni per le cure legate alla propria disabilità;

è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

è consapevole che la fruizione dei permessi comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;

si impegna, salvo dimostrate situazioni di urgenza, a comunicare, con congruo anticipo, al dirigente competente le assenze dal servizio per la fruizione dei permessi,

possibilmente con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa;

si impegna a comunicare tempestivamente la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;

il soggetto in situazione di disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno, fatte salve le eccezioni previste al punto 4 lett. b) della circolare;

è consapevole che nel caso in cui uno dei due genitori fruiscono di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma, 3, della legge 104/92, entrambi i genitori non potranno beneficiare nello stesso mese e per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del d. lgs n. 151/2001;

dichiara che i tre giorni di permesso mensile verranno fruiti nel limite massimo complessivo di 3 giorni mensili tra i due genitori;

è consapevole che *"L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"* (come stabilito dall'art 76, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -.

Data

Firma del richiedente